

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 3 marzo 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Buontempo, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caruano, Cavaliere, Cavanna Scirea, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fei, Frattini, Fassino, Leccese, Lento, Maggi, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Valetto Bitelli, Valpiana, Vigneri, Visco, Vita, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Biondi, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caruano, Cavaliere, Cavanna Scirea, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fei, Frattini, Fassino, Leccese, Lento, Maggi, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Mario Pepe, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Valetto Bitelli, Valpiana, Visco, Vita, Zani.

Annuncio di proposte di legge.

In data 2 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BOVA: « Modifica all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di comunicazione dell'esito delle prove

scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (5754);

MANZIONE ed altri: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (5755);

DETOMAS e CAVERI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5756);

RUFFINO: « Modifica all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di agevolazioni fiscali per le imprese commerciali minori delle zone montane » (5757);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione del comma 8 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato Spa » (5759);

SIMEONE ed altri: « Modifica all'articolo 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica » (5760);

SIMEONE: « Introduzione degli articoli 593-bis e 593-ter del codice penale, recanti disciplina del reato di furto con strappo » (5761).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 2 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

MANCINA ed altri: « Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive » (5758).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 2 marzo 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dei trasporti e della navigazione:

« Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale » (5753).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 23 febbraio 1999, ha trasmesso due note relative all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea TASSONE ed altri n. 6/00035, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 23 giugno 1998, concernente il processo di rafforzamento dell'Alleanza atlantica e alla risoluzione in Commissione LECCESE ed altri n. 7/00618, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta della III Commissione (Affari esteri e comunitari) del 14 gennaio 1999, concernente la situazione nel Sahara occidentale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo par-

lamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente in materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 2 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea RUBERTI ed altri n. 6/00038, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 1998, concernente la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Trasmissione dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 26 febbraio 1999, ha trasmesso la deliberazione del 18 febbraio 1999 in merito alla disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni da consigli regionali.

Con lettere in data 27 gennaio e 2 marzo 1999, è pervenuta, in data 2 marzo 1999, la seguente documentazione:

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Lombardia nella se-

duta del 19 gennaio 1999, concernente la questione dell'emergenza criminalità;

copia di un voto, approvato dal consiglio regionale della Valle d'Aosta nella seduta del 10 febbraio 1999, in merito alle iniziative per la modifica della normativa riguardante l'erogazione di prestazioni da parte dell'INAIL ai silicotici.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)

(A.C. 414 — sezione 1)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**CAPO III
DONAZIONE DI GAMETI**

ART. 8.

(Donazione di gameti).

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso delle persone che donano i gameti. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni cittadino di età non inferiore a 18 anni e di età non superiore, per la donna, a 35 anni e, per l'uomo, a 40 anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro

della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi alle persone che donano i propri gameti sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 20.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato ed il donatore.

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Centri di raccolta e conservazione dei gameti).

1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro di cui al comma 3.

2. I gameti sono conservati per un periodo massimo di cinque anni, secondo le

modalità definite con il decreto di cui al comma 5, comunque tali da consentire l'identificazione delle persone che donano i propri gameti per i fini di cui all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 20.

3. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della sanità, il registro dei centri autorizzati alla raccolta ed alla conservazione dei gameti.

4. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 è obbligatoria.

5. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

b) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri;

c) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti determinati ai sensi della lettera b);

d) le modalità di conservazione dei gameti;

e) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni—nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;

f) i criteri per consentire le donazioni presso le strutture di cui all'articolo 12, laddove ciò risulti indispensabile per l'applicazione della tecnica indicata;

g) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d);

h) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione

delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

6. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 19 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

(A.C. 414 — sezione 2)

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO COMINO ED ALTRI 7.02

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

0. 7. 02. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Tutela del nascituro).

1. Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

3. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

4. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

5. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

7. 02. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
COMINO ED ALTRI 7.03

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

0. 7. 03. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Tutela del nascituro).

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici; come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a

quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

7. 03. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
COMINO ED ALTRI 9.03**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano, per circostanze improvvise e sopravvenute l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

0. 9. 03. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Tutela dell'embrione).

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravidanza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

9. 03. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Astensione dal lavoro e rimborso spese).

1. Ai donatori si applica quanto previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107. I donatori hanno altresì diritto ad un rimborso delle spese sostenute determinato in modo forfettario con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, comma 5.

9. 01. Cordonì, Signorino, Mancina, Chiavacci.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194.

9. 04. Pivetti, Bastianoni.

(A.C. 414 — sezione 3)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 12.

(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 13.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sul livello scientifico e sulla qualità dei servizi.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: pubbliche e private.

12. 3. Cordonì, Bandoli, Biricotti, Grignaffini, Salvati, Chiavacci, Soda, Bracco.

Al comma 1, sopprimere le parole: e private autorizzate dalle regioni e.

* **12. 1.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Al comma 1, sopprimere le parole: e private autorizzate dalle regioni e.

* **12. 2.** Volontè, Manzione.

Al comma 1, sopprimere la parola: private.

12. 4. Conti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le strutture pubbliche e private che vengono autorizzate debbono essere dotate di un sistema di controllo di qualità del lavoro clinico e di laboratorio certificato dal Ministero della sanità.

12. 5. Sbarbati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le predette strutture devono garantire, limitatamente ai casi di donazione, che:

a) vengano eseguite indagini cliniche sulla donatrice e, ove possibile, sui donatori, per accertare le buone qualità dell'embrione;

b) vengano compiuti tutti gli esami idonei per la ricerca della positività nei confronti del virus dell'HIV.

12. 6. Sbarbati.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: , articolati per tipologie differenziate, prevedendo autorizzazioni limitate all'esercizio di alcune tecniche di procreazione medicalmente assistita.

12. 8. Palumbo, Mussolini, Massidda

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

12. 9. Pivetti, Bastianoni

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
PIVETTI 12.10

Dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) le modalità di prelievo, raccolta e conservazione dei gameti;

d-ter) le modalità di autorizzazione per la esportazione ed importazione di gameti, in deroga all'articolo 14, da applicare limitatamente ai soggetti di cui al comma 2-quater.

2-bis). Gli interventi di prelievo, raccolta e conservazione dei gameti sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter). Il prelievo, raccolta e conservazione di gameti, ovociti e spermatozoi, avvengono previo espresso consenso scritto della coppia al medico responsabile della struttura, per il periodo minimo necessario e comunque non superiore a cinque anni quando esistono sopravvenuti e non previsti ostacoli documentati all'utilizzo immediato dei gameti per procedimenti di fecondazione *in vivo* e *in vitro*. La conservazione dei gameti avviene nel rispetto della garanzia dell'identificazione delle origini.

2-quater). È autorizzata la conservazione di gameti per un periodo illimitato esclusivamente per i casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono. L'autorizzazione di cui al presente comma è revocata dal responsabile della struttura nel momento in cui non persistano più le condizioni di compromessa capacità riproduttiva nonché al momento del decesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

2-quinquies). Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 19 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

0. 12. 10. 1. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Formenti, Lembo.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri.

12. 10. Pivetti, Bastianoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le strutture, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo, devono essere dotate di un Comitato etico. Ogni struttura deve predisporre un protocollo dettagliato sulla base del quale verranno effettuate le procedure di procreazione medicalmente assistita. Tale protocollo deve prevedere tutte le fasi della procedura inclusi gli interventi, i trattamenti e gli esami precedenti l'effettiva procreazione ma ad essa diretti, e indicare le modalità per minimizzare il rischio a carico della donna, dell'uomo e dell'embrione. Detto protocollo deve essere approvato dal Comitato etico della struttura. I membri del Comitato etico non sono giuridicamente responsabili per le opinioni espresse ed i pareri dati salvo dolo o colpa grave.

12. 7. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con decreto del Ministro della Sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del personale delle strutture iscritte al registro di cui al successivo articolo 13.

12. 11. Pivetti, Bastianoni.

(A.C. 414 — sezione 4)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate alla applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 19.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: è obbligatoria aggiungere le seguenti: e avviene previa istruttoria, operata da una apposita commissione costituita presso l'Istituto, che valuta la sussistenza delle attrezzature, nonché l'adeguatezza e la preparazione del personale addetto alla struttura, ed esegue periodici controlli.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La commissione di cui al comma 2 è costituita nella composizione e nelle forme che saranno fissate da apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Entro tre mesi dalla sua costituzione, la commissione di cui al comma 2 redige un protocollo contenente l'indicazione dettagliata delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2-quater. Il protocollo di cui al comma *2-ter*, approvato e pubblicato con decreto del Ministro della sanità, è soggetto a periodici aggiornamenti ed è vincolante per tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

***13. 1.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massidda, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

Al comma 2, dopo le parole: è obbligatoria *aggiungere le seguenti:* e avviene previa istruttoria, operata da una apposita commissione costituita presso l'Istituto, che valuta la sussistenza delle attrezzature, nonché l'adeguatezza e la preparazione del personale addetto alla struttura, ed esegue periodici controlli.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

2-bis. La commissione di cui al comma 2 è costituita nella composizione e nelle forme che saranno fissate da apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Entro tre mesi dalla sua costituzione, la commissione di cui al comma 2 redige un protocollo contenente l'indicazione dettagliata delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2-quater. Il protocollo di cui al comma *2-ter*, approvato e pubblicato con decreto del Ministro della sanità, è soggetto a periodici aggiornamenti ed è vincolante per tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

***13. 3.** Volontè, Manzione.

Al comma 4, dopo la parola: istanze *aggiungere le seguenti:* , le informazioni, i suggerimenti, le proposte.

13. 6. Pivetti, Bastianoni

Al comma 5, sopprimere le parole: agli osservatori epidemiologici regionali ed.

13. 4. Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

***13. 5.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

***13. 7.** Pivetti, Bastianoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi del presente articolo sono tenute ad adottare idonee modalità, in conformità alle disposizioni stabilite con proprio decreto dal Ministro della Sanità, per consentire, salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 1, lettera c), l'autoconservazione dei gameti, per un periodo massimo di cinque anni, limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono.

13. 2. Guarino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. È istituita presso l'Istituto superiore di sanità una commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti nelle materie oggetto della presente legge, no-

minati con decreto del Ministro sanità, per la durata di quattro anni, rinnovabili alla scadenza.

2. La commissione svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro della sanità ai fini di cui agli articoli 7, 8 e 12 ed esercita funzioni di verifica e di con-

trollo sull'attività dei centri di cui all'articolo 12, promuovendo l'azione del Ministro della sanità ai fini dell'attivazione dei poteri di alta vigilanza sulle attività sanitarie a questi spettanti.

13. 01. Palumbo, Mussolini, Massidda.

**PROGETTI DI LEGGE: SARACENI ED ALTRI; SODA;
NERI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISANU ED ALTRI;
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN
MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E AL
CODICE PENALE IN MATERIA DI SEGRETO E DI PUB-
BLICAZIONI DI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE**
(111-595-2313-2773-3461)

(A.C. 111 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Limiti di ammissibilità
delle intercettazioni).*

1. Il primo comma dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione, determinata a norma dell'articolo 4, non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni;

b) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

d) delitti di contrabbando;

e) delitti di cui agli articoli 319, 321, 326, terzo comma, 356, 416-bis, 416-ter e 600-ter del codice penale;

f) reati di usura, abusiva attività finanziaria, ingiuria, minaccia, molestia o disturbo delle persone, commessi col mezzo del telefono ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

Al comma 1, capoverso, all'alinea, sostituire le parole da: ai seguenti reati sino alla fine del capoverso con le seguenti: ai reati per i quali è prescritto l'arresto obbligatorio in flagranza, a norma dell'articolo 380"

1. 8. Gazzilli, Saponara.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni con le seguenti: superiore nel massimo a cinque anni.

1. 15. Dalla Chiesa

Al comma 1, capoverso, lettera a) sopprimere la seguente parola: superiore.

1. 3 Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire la parole sei con le seguenti: cinque.

1. 18. Dalla Chiesa

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

aa) nei delitti commessi in concorso da più persone, per i quali è prevista la pena della reclusione, determinata a

norma dell'articolo 4, non inferiore nel minimo a un anno e superiore nel massimo a cinque anni.

1. 1. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d)-bis. delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75.

1. 2. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d)-bis. delitti previsti dal decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 e dalla legge 25 gennaio 1982 n. 17

1. 13. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera e) sopprimere le parole: 326, terzo comma,

1. 9. Gazzilli, Saponara.

Al comma 1, capoverso, lettera e) sopprimere la parola: 356,

1. 10. Gazzilli, Saponara.

Al comma 1, capoverso, lettera e) dopo la parola: 356 aggiungere la seguente: 368.

1. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera e) dopo la parola: 356 aggiungere la seguente: 385.

1. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, lettera e), sopprimere le parole: 416-bis, 416-ter.

1. 20. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, lettera f) sopprimere le seguenti parole: usura, abusiva attività finanziaria.

Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

h) reati di usura e abusiva attività finanziaria.

1. 12. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, lettera f), sostituire le parole da:, abusiva sino alla fine della lettera con le seguenti: e di abusiva attività finanziaria.

1. 16. Dalla Chiesa

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) I reati di ingiuria, minaccia e molestie, offensive delle persone, commessi con il mezzo del telefono.

1. 17. Dalla Chiesa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "2-bis. L'acquisizione dei tabulati recanti l'indicazione delle telefonate effettuate dall'indagato o dall'imputato, è ammessa nei limiti di cui al comma 1".

1. 11. Pecorella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il secondo comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano in abitazioni, in luoghi di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Costituisce